



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DODICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 26**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della consigliera Vianello

**ISTITUZIONE DELL'ALBERGO TERRITORIALE E MODIFICHE  
ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 "SVILUPPO E  
SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 gennaio 2026.

## **ISTITUZIONE DELL'ALBERGO TERRITORIALE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 "SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO"**

### *R e l a z i o n e:*

*A partire dal periodo Covid prima, e col riconoscimento normativo delle locazioni turistiche e la loro esponenziale crescita poi, le strutture ricettive di dimensioni ridotte hanno sofferto e soffrono tutt'ora una forte pressione in termini di concorrenza economica e di sperequazione circa gli adempimenti da realizzare, rispetto a "competitor" classificati in modo differente.*

*Gli alberghi con capacità ricettiva ridotta, ovvero fino a 25 posti letto, rappresentano una categoria a forte rischio competitivo per il settore turistico.*

*Ad oggi il numero censito degli alberghi nella Regione del Veneto è di 2969 a fronte di 8224 strutture ricettive. Sul totale di 2969 alberghi censiti le strutture con meno di 25 posti letto sono 951, ovvero il 32,03 per cento. Di queste 743 sono situate in provincia e non in Città. Si può affermare quindi che un terzo degli alberghi veneti sia sotto i 25 posti letto.*

*Le criticità di questo modello sono date dal costante aumento dei costi fissi, dagli adempimenti burocratici ormai insostenibili, dall'impossibilità di gestire adeguatamente le camere disponibili (servono almeno 20 camere per gestire adeguatamente le richieste di Gruppi organizzati di turisti), dalle difficoltà a reperire personale, dai costi fissi di manutenzione ed energia. Tutti questi elementi di svantaggio arrivano ad erodere spesso buona parte del fatturato, con conseguente incapacità di investimento di tali imprese.*

*Il presente progetto di legge mira a dare una risposta a queste criticità, introducendo una nuova fattispecie di struttura ricettiva: l'albergo territoriale, che partendo dal modello dell'albergo diffuso, mira a rispondere efficacemente alle esigenze turistiche dei territori, ampliando la tipologia dei servizi offerti con la promozione dei prodotti del territorio, il servizio trasporto a carico della struttura ricettiva.*

*Inserendosi nel contesto normativo disciplinato dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", la proposta di legge si compone di 4 articoli: i primi due di modifica alla medesima legge 11/2013 per introdurre e definire l'albergo territoriale; l'articolo 3 che riporta le disposizioni attuative ad opera della Giunta regionale; infine la norma di neutralità finanziaria all'articolo 4.*



## **ISTITUZIONE DELL'ALBERGO TERRITORIALE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 "SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO"**

### **Art. 1 - Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".**

1. Dopo la lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunta la seguente:

*"d ter) gli alberghi territoriali;"*.

2. Al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 dopo le parole: *"fatta salva la peculiare disciplina relativa agli alberghi diffusi di cui al comma 4 dell'articolo 25"* sono aggiunte le seguenti: *"e relativa agli alberghi territoriali di cui alla lettera d ter) del comma 2 del presente articolo"*.

### **Art. 2 - Modifiche dell'articolo 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".**

1. Dopo il comma 6 quater dell'articolo 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunto il seguente:

*"6 quinquies. Sono alberghi territoriali le strutture ricettive alberghiere ubicate in aree in cui insistono destinazioni turistiche così come definite all'articolo 2, comma 1 lettera c), aventi popolazione non superiore a cinquantamila abitanti e composte da:*

*a) un edificio principale, dove si trova il locale comune destinato al servizio di portineria;*

*b) due o più dipendenze, composte da uno o più locali per il pernottamento dei turisti."*

### **Art. 3 - Disposizioni attuative.**

1. In attuazione della presente legge, ed in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua con proprio provvedimento i requisiti per la classificazione della struttura ricettiva alberghiera introdotta con la presente legge tenendo conto delle seguenti condizioni e criteri:

a) carattere di omogeneità delle destinazioni turistiche;

b) tipologia di servizi offerti, quali, la promozione di prodotti locali e il servizio trasporto gratuito degli ospiti tra un edificio e l'altro;

c) distanza tra l'edificio principale e le dipendenze alberghiere da stabilirsi tenuto conto anche della specificità dei territori e delle relative destinazioni turistiche.

### **Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.



## INDICE

|                                                                                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 1 - Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"..... | 3 |
| Art. 2 - Modifiche dell'articolo 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"..... | 3 |
| Art. 3 - Disposizioni attuative.....                                                                                               | 3 |
| Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria. ....                                                                                  | 3 |